



Ordinanza n° 171 del 26/05/08

## IL SINDACO

Preso atto delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico e in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, con i conseguenti rischi per la salute della popolazione già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini.

Accertato che tale comportamento dei proprietari di cani è causa di disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento tra i rifiuti;

Accertato inoltre che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;

Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sull'aspetto igienico-ambientale, sul decoro e sulla sicurezza delle persone;

- Vista la Legge 24/11/1981 n.689 e s.m.i.;
- Vista la Legge 23/12/1978 n.833;
- Vista la Legge 14/08/1991 n.281;
- Vista il D.Lgs. 18/08/2000 n.267, con particolare riferimento agli art. n.7/bis e n.50;
- Visto l'art.33 del Regolamento Servizio Integrato Gestione Rifiuti, approvato con delibera di C.C. n.102 del 25/10/05.

### ORDINA

Dalla data della presente ordinanza ai proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1. E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nelle aree attrezzate a gioco bimbi, nei parchi pubblici, e nelle zone destinate al verde pubblico:
  - a) di munirsi, da esibire su richiesta, di paletta o altra idonea attrezzatura, per la eventuale raccolta delle deiezioni degli animali;
  - b) di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti;
  - c) di depositare quindi le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all'acqua, nei cestini porta rifiuti o negli appositi contenitori.



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 812239

2. Nelle aree attrezzate a gioco bimbi, nei parchi pubblici, e nelle zone destinate al verde pubblico delimitate e non, individuabili attraverso appositi cartelli, **é vietato** introdurre cani, ancorché al guinzaglio.
3. I proprietari e i detentori di cani, hanno l'obbligo di applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico.
4. E' consentito tenere liberi e senza guinzaglio i cani soltanto entro i limiti dei luoghi privati e non aperti al pubblico, i proprietari, e devono in ogni caso assicurare la custodia dei loro cani e adottare tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.

Dall'osservanza della presente ordinanza sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati e le Forze di Polizia e di Soccorso esclusivamente durante l'esercizio delle proprie funzioni.

Ai comportamenti tenuti in violazione della presente ordinanza, si applicano le sanzioni pecunarie previste dalle norme di legge e dai regolamenti comunali che disciplinano le rispettive materie.

### AVVERTE

Che il Comando di Polizia Municipale è incaricato di effettuare eventuali controlli a campione per verificare il rispetto di quanto prescritto da questa Ordinanza;

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, e ricorso per via straordinaria entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Capaccio \_\_\_\_\_

il Sindaco  
Pasquale Marino

